

Ai Consiglieri comunali del Comune di Bettona
Gian Luca Schippa
Stefano Frascarelli
schippagianluca@legalmail.it

e, p.c.

Al Comune di Bettona
comune.bettona@postacert.umbria.it

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio dell'Umbria
mbac-sabap-umb@mailcert.beniculturali.it

Regione Carabinieri Forestale Umbria
Gruppo Carabinieri Forestale Perugia
fg43609@pec.carabinieri.it

Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia
prot.procura.perugia@giustizia.cert.it

Corte dei Conti dell'Umbria
umbria.controllo@corteconticert.it

OGGETTO: Segnalazione lavori abusivi eseguiti dal Presidente del Consiglio comunale in zona inedificabile segnata come "crinali" – Richiesta intervento e azione sostitutiva della Regione.

Con nota pari oggetto acquisita al prot. di questa Regione al n. 0201682 del 19.09.2018, i Sigg.ri _____, nella loro qualità di Consiglieri comunali di Bettona, auspicavano, fra l'altro, "che la Regione intervenga con l'azione "sostitutiva" del Responsabile del Comune stante l'ordinanza parziale emanata n. 26 del 23.08.2018 che non tiene conto della presenza dei vincoli imposti per la presenza di "crinali", che non prende in esame le modifiche paesaggistiche del territorio conseguenti al riporto di terreno sulla sommità del colle di Montemelino che sta continuando visto che non è stato posto alcun divieto o sospensione con l'ordinanza citata Con l'intervento "sostitutivo" si ritiene necessario che la Regione intervenga anche in ordine alle sanzioni amministrative che sono state previste dalla LR n. 1/2015 che stabiliscono una sanzione minima e massima".

In merito a quanto sopra, per quanto concerne gli aspetti di competenza dello scrivente Servizio Urbanistica, si rileva che il Comune di Bettona aveva già provveduto ad emettere - e trasmettere anche alla Regione - l'ordinanza n. 26 del 28.03.2018 (acquisita al prot. regionale n. 0065921 del 29.03.2018) avente ad oggetto: "Sospensione lavori del fabbricato in corso di costruzione, realizzato con variazioni essenziali dal Permesso di Costruire, in località Montemelino – Bettona (PG), censito al N.C.E.U. al Foglio n. 15 Particella n. 816" con la quale il Comune stesso ordina, ai soggetti ivi indicati, "di sospendere immediatamente i lavori



Regione Umbria

Giunta Regionale

Documento elettronico sottoscritto
mediante firma digitale e conservato
nel sistema di protocollo informatico
della Regione Umbria

GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale:
Governio del territorio e Paesaggio. Protezione
civile. Infrastrutture e mobilità

Servizio Urbanistica
Il Dirigente
Arch. Leonardo Arcaleni

Sezione:
Attività e piani comunali in materia urbanistica
e controllo attività edilizia in materia di
abusivismo

Arch. Maria Elena Franceschetti

REGIONE UMBRIA
Piazza Partigiani, n. 1
06121 PERUGIA

TEL. 075 5042830
FAX 075 -5042732
mefranceschetti@regione.umbria.it

PEC
direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it



Regione Umbria

Giunta Regionale

realizzati con variazioni essenziali dal permesso di costruire, in località Montemelino–Bettona (PG), ...".

Con successiva nota comunale acquisita al prot. regionale n. 0092649 del 07.05.2018 veniva comunicato che, in data 02.05.2018 prot. 3580, il Sig. _____ in qualità di affittuario, aveva presentato richiesta di Permesso di Costruire in sanatoria.

In data 11.07.2018 prot. 0143258 veniva poi acquisita ulteriore nota (prot. del Comune 0005672 in pari data), con la quale lo stesso Comune di Bettona, in seguito all'istanza del Sig. _____ in qualità di affittuario e del Sig. _____ in qualità di proprietario, comunicava di aver rilasciato il Permesso di Costruire in sanatoria n. 16 del 23.06.2018, e trasmetteva l'ordinanza n. 59 del 23.06.2018 di revoca della precedente ordinanza n. 26 del 28.03.2018 con la quale era stata disposta la sospensione dei lavori del fabbricato.

Con la citata ordinanza 59/2018 veniva ordinato al Sig. _____ e al Sig. _____ "di ripristinare lo stato preesistente dei luoghi, previa presentazione ed approvazione di apposito piano di riutilizzo ai sensi di legge, con rimozione del terreno riportato in assenza di titolo abilitativo sulla fascia di ml. 30 dal "crinale integro" di cui all'art. 19 delle N.T.A. del P.R.G. vigente, come localizzato "da rilievo" nella Tav. 1 del P.di C. n. 16 del 23.06.2018, in località Montemelino su terreno censito al Foglio n. 15 Particella n. 140, 308".

Analoga prescrizione veniva riportata anche nel Permesso di costruire ove si richiedeva, fra l'altro, il rispetto della seguente condizione: "il rilievo di terreno effettuato nella parte dell'area interessata dal "crinale integro" di cui all'art. 19 delle N.T.A. del P.R.G. Parte strutturale vigente, deve essere oggetto di ripristino dello stato preesistente, previa presentazione ed approvazione di apposito piano di riutilizzo del terreno ai sensi di Legge".

Per quanto sopra esposto, allo stato dell'arte non sussistono i presupposti per esercitare l'azione sostitutiva, la quale è attivabile, secondo le procedure previste dalla Legge, solamente in caso di inerzia da parte del Comune. Relativamente alla sanzione amministrativa pecuniaria, si rappresenta che può essere irrogata solo in caso di inottemperanza alla ingiunzione a demolire: tale fattispecie non ricorre nel caso in esame, non essendo stato emanato alcun provvedimento in tal senso, stante l'emissione del Permesso di Costruire in sanatoria.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Arch. Leonardo Arcaleni